



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Decreto 22 gennaio 2008, n.37

Relatore:
Per.Ind. Giampiero Bonardi
g.bonardi@fastwebnet.it

Desio, 15 – 16 – 17 settembre 2008

D.M. 22 gennaio 2008, n.37

La pubblicazione del Decreto Ministeriale
22 gennaio 2008, n. 37

*"Regolamento concernente il riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici"*

è avvenuta sulla
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008
con entrata in vigore dal
27 marzo 2008

Sono stati abrogati

- ✓ il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
- ✓ gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- ✓ la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli :
 - 8 finanziamento delle attività di normazione tecnica;
 - 14 Verifiche;
 - 16 Sanzioni (che si raddoppiano)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
- c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
- d) impianti idrici e sanitari;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Articolo 1 - Ambito di applicazione – lettera a)

- ✓ Si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze
- ✓ A partire dal punto di consegna della fornitura.
- ✓ Sono compresi gli impianti:
 - per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - di protezione contro i fulmini;
 - di autoproduzione di energia fino a 20kW nominale

Articolo 1 - Ambito di applicazione – automazione...

- ✓ *L'automazione di porte, cancelli e barriere viene generalmente eseguita con "insiemi" costruiti allo scopo che ricadono nella Direttiva Macchine che prevede la marcatura CE da parte del costruttore.*
- ✓ *Per la produzione di macchine non si applica, quindi, il presente Decreto (comma 3) .*
- ✓ *L'impresa installatrice deve comunque essere abilitata alla lettera a) dell'art. 1 comma 2 e rilasciare la dichiarazione di conformità.*

Articolo 2 – Definizioni relative agli impianti (elettrici)

- ✓ Punto di consegna delle forniture;
- ✓ Potenza impegnata;
- ✓ Uffici tecnici interni;
- ✓ Ordinaria manutenzione;
- ✓ Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.

Articolo 2 – Definizioni relative agli impianti (elettrici)

Punto di consegna delle forniture

Punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica.

Potenza impegnata

Il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati.

Articolo 2 – Definizioni relative agli impianti (elettrici)

Uffici tecnici interni

Strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

Articolo 2 – Definizioni relative agli impianti (elettrici)

Ordinaria manutenzione

Gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

Articolo 2 – Definizioni relative agli impianti (elettrici)

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica

Circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina:

- **Inclusi** – impianti di autoproduzione fino a 20 kW, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, impianti posti all'esterno se collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici:
- **Esclusi** - Equipaggiamenti elettrici delle macchine, utensili e apparecchi elettrici in genere.

Articolo 3 – Imprese abilitate

Sono abilitate a svolgere le attività oggetto del Decreto le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, se l'imprenditore individuale e il legale rappresentante, ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4

Articolo 4 – Requisiti tecnico - professionali

- ✓ Laurea in materia tecnica specifica;
- ✓ Diploma più due anni di inserimento continuativo alle dipendenze di impresa del settore;
- ✓ Attestato di formazione professionale più quattro anni di inserimento continuativo alle dipendenze di impresa del settore;
- ✓ Operaio specializzato da almeno tre anni;
- ✓ Titolari dell'impresa, soci e collaboratori familiari da almeno sei anni.

Articolo 5 – Progettazione degli impianti

- ✓ Il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti, eccetto per gli impianti di sollevamento di persone o cose.

Il progetto può essere redatto

- ✓ Da un professionista, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, iscritto negli albi professionali (in tutti i casi);
- ✓ Dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice solo nei casi esclusi dai seguenti.

Articolo 5 – Progettazione degli impianti

Obbligo del progetto da parte del professionista

- ✓ Utenze condominiali e domestiche di singole unità abitative con potenza >6 kW o domestiche con superficie ≥ 400 m² ;
- ✓ Utenze “*attività produttive*” e altri usi alimentate ≥ 1000 V, con potenza >6 kW o superficie ≥ 200 m²;
- ✓ Parafulmini se volume > 200 m³ ;
- ✓ Unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico, luoghi con pericolo di esplosione.

Articolo 5 – Progettazione degli impianti

- ✓ I progetti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte;
- ✓ I progetti elaborati in conformità alle Norme e Guide CEI e UNI sono considerati eseguiti a regola d'arte.
- ✓ La documentazione di progetto deve essere conforme alla Guida CEI 0-2

Articolo 5 – Progettazione degli impianti

Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Articolo 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti

Comma 1

- ✓ Gli impianti devono essere realizzati secondo la regola dell'arte
- ✓ Gli impianti realizzati in conformità alle norme CEI e UNI (o "*altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea*"...) sono considerati eseguiti a regola d'arte

Articolo 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti

Comma 3

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo **realizzati prima del 13 marzo 1990** si considerano adeguati se dotati di:

- ✓ Sezionamento e protezione contro le sovracorrenti;
- ✓ Protezione contro i contatti diretti;
- ✓ Protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30 \text{ mA}$
(requisiti già previsti dal DPR 447/91 art. 5, comma 8)

Articolo 7 – Dichiarazione di conformità

I modelli per la dichiarazione di conformità sono due:

- ✓ per le imprese installatrici
- ✓ per gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

La dichiarazione di conformità, per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, può essere sostituita dalla "Dichiarazione di rispondenza "

Articolo 7 – Dichiarazione di conformità

La D.d.C. viene rilasciata al committente dall'impresa installatrice al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità degli impianti realizzati.

In caso di interventi parziali, la D.d.C. si riferisce alla sola parte di impianto eseguita, ma in essa deve essere esplicitamente dichiarata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Articolo 7 – Dichiarazione di conformità

L'impresa installatrice la consegna a:

- ✓ committente, a fine lavori, con allegati;
- ✓ sportello unico , con allegati, per l'edilizia del comune dove si trova l'impianto per nuovo impianto o rifacimento in locali già dotati di agibilità entro 30 giorni. Lo sportello ne manda, poi, una copia, senza allegati, alla CCIAA dove ha sede l'impresa, per i controlli.
- ✓ **Conserva documentazione del tutto.**

Articolo 7 – Dichiarazione di conformità

Il committente:

- ✓ la usa per ottenere l'agibilità;
- ✓ ~~la consegna, con allegati, all'avente causa se trasferisce l'immobile (vedi art. 13 DM 37/08); ➤ ABROGATO~~
- ✓ se la D.C./D.R. riguarda l'impianto elettrico installato in un luogo di lavoro **il datore di lavoro** la invia, senza allegati, come omologazione all'ASL/ARPA e all'ISPESL dell'impianto di terra e/o del parafulmine o alla denuncia all'ASL/ARPA degli impianti elettrici nelle zone con pericolo di esplosione (DPR 462/01), ovvero allo sportello unico del comune.

Articolo 7 – Dichiarazione di conformità

Il committente:

- ✓ la consegna al distributore o al venditore di energia elettrica, senza allegati, entro 30 giorni in caso di nuova fornitura o aumenti di potenza.
- ✓ Decorsi i 30gg. Senza che sia prodotta la D.d.C il fornitore di energia, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Articolo 7 – Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di rispondenza


- ✓ Redatta da:
- ✓ a) Professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste (sopra i limiti che richiedono il progetto del professionista);
- ✓ b) Responsabile tecnico di impresa abilitata (sotto i limiti che richiedono il progetto del professionista);
- ✓ Qualifica: occorrono 5 anni di attività nel settore

Articolo 7 – Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di rispondenza – a che cosa?

1. Impianto elettrico in unità immobiliare anteriore al 13/3/90 deve rispondere ai requisiti minimi (Art. 6 comma 3).
2. Impianto elettrico in unità immobiliare dopo il 13/3/90 deve rispondere alla regola dell'arte vigente quando è stato fatto: **era in vigore la legge 46/90.**
3. Impianto elettrico in un luogo di lavoro deve rispondere alla legislazione sulla sicurezza del lavoro (v. anche, nel DM 37/08, l'Art. 6 comma 2)

D.C. e/o D.R.? (art. 7)



Articolo 8 – Obblighi del committente o del proprietario

- ✓ Obbligo di fare eseguire i lavori ad una impresa abilitata;
- ✓ Obbligo di adottare le misure necessarie per conservare l'impianto efficiente nel tempo, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate

Articolo 9 – Certificato di agibilità

- ✓ E' rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'art.7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti

Articolo 10 – Manutenzione degli impianti

- ✓ Per la manutenzione ordinaria degli impianti non è richiesto il progetto, non è necessario affidare i lavori ad imprese abilitate e, quindi, non è richiesta la D.d.C.
- ✓ Per le installazioni per apparecchi per usi domestici, per gli impianti di cantiere (provvisori) è obbligatoria la D.d.C. ma non è richiesto il progetto;
- ✓ Per la manutenzione degli ascensori si applica il DPR 162/99.

Articolo 11 – Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

Lo sportello unico per l'edilizia è' il destinatario della dichiarazione di conformità e del progetto;

- a) per edifici in possesso del certificato di agibilità.

E' il destinatario del Progetto per i casi in cui sono in corso i permessi costruttivi.

Lo Sportello unico deposita la D.C. alla camera di Commercio.

Articolo 12 – Contenuto del cartello informativo

All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti (elettrici), l'impresa installatrice affigge un cartello con i propri dati identificativi e, se previsto il progetto, anche il nome del progettista.

Articolo 13 – Documentazione

I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

25
D.L.
dal 112
soppresso
giugno 2008, n.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008,n. 112

- Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Capo VII

Semplificazioni

- **Articolo 35**
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008,n. 112

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

**2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è
soppresso.**

Articolo 14 – Finanziamento dell'attività di
normazione tecnica.

3% del contributo INAIL per l'attività di ricerca
all'UNI e al CEI.

Articolo 15 - Sanzioni

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Decreto 22 gennaio 2008, n.37

Grazie per l'attenzione

Relatore:
Per.Ind. Giampiero Bonardi
g.bonardi@fastwebnet.it